

FOGLIO INFORMATIVO

OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (PRO SOLUTO ATD)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GUBER BANCA S.p.A.

Sede Legale: Via Corfù, 102 – 25124 Brescia (BS)

Tel.: 030 2455811 - Fax: 030 2450351

Email: info@guber.it – PEC: guber@legalmail.it – Sito Internet: www.guber.it

P.IVA / C.F. e iscrizione registro Imprese di Brescia n. 03140600176 – REA n. BS-331397

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 8074 - Cod. ABI 03656.6

Capitale Sociale 10.200.000 € i.v.

Guber Banca S.p.A. è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'È IL FACTORING

Il factoring è un contratto con il quale la Banca acquista e/o gestisce i crediti già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri) di natura commerciale, vantati dal Cedente verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/91 e dal Codice Civile.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, anche in relazione a particolari settori merceologici, specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti o appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

FACTORING PRO-SOLUTO CON ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO (PRO SOLUTO ATD)

Operazione di factoring con assunzione, da parte di Guber Banca S.p.A., del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori ceduti dovuto ad insolvenza degli stessi – da parte del Cedente/Fornitore - di ottenere, in tutto o in parte, l'anticipazione del corrispettivo dei crediti ceduti.

Nelle operazioni pro soluto "a titolo definitivo" (pro soluto ATD) il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche prima della scadenza del credito (pagamento anticipato del corrispettivo), con l'addebito di oneri determinati sulla base delle aspettative di incasso del credito, e nei limiti di quanto contrattualmente previsto.

La cessione del credito è comunicata a ciascun Debitore ceduto (rapporto a notifica),

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente/Fornitore di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla Banca o Guber Banca S.p.A. a garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento



**Rischi a carico del Cedente**

Il Cedente/Fornitore garantisce che tutti i crediti ceduti sono esistenti certi, liquidi ed esigibili a scadenza (indicata in Fattura), si assume le obbligazioni previste dal contratto e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni da parte del Cedente comporta il venir meno della garanzia pro-soluto prestata da Guber Banca S.p.A.

Al verificarsi del venir meno della garanzia pro-soluto il Cedente/Fornitore, sarà obbligato, su richiesta del Guber Banca S.p.A., a restituire quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo della cessione dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre spese (anche legali) ed interessi (anche moratori) convenzionalmente pattuiti (in caso di mancata pattuizione quelli previsti ex lege) sino alla data della restituzione.



DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI	
ISTRUTTORIA	
Descrizione condizione	Valore condizione massima
Spese Istruttoria pratica Cedente	Zero
Spese Revisione pratica Cedente	Zero
ANTICIPAZIONI PER LE OPERAZIONI IN VALUTA EURO (divisore anno civile 365/366)	
Tasso nominale annuo anticipato per operazioni fino a euro 50.000	9,0000%
Tasso nominale annuo anticipato per operazioni oltre euro 50.000	7,0000%
COMMISSIONI	
Commissione di "Gestione Flat"	Zero
Commissione di garanzia Pro Soluta	Zero
UTILIZZO PIATTAFORMA	
Canone annuale del servizio "Piattaforma"	Zero
SPESE INCASSO	
Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, MAV)	Zero
Spese di insoluto a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, MAV)	Zero
Spese di richiamo a mezzo procedure elettroniche (RIBA, SDD, MAV)	Zero
SPESE GESTIONE DOCUMENTI	
Spese per certificazione a società di revisione/terzi	Zero
Spese legali	A costo
Spese notarili	A costo
Spese handling	Zero
Costo copia singolo documento	Zero
Spese invio comunicazioni alla clientela	Zero
GIORNI VALUTA PER ACCREDITO PREZZO DI ACQUISTO	
Bonifico sul conto corrente del Fornitore presso Guber Banca	giorno di esecuzione del bonifico
Bonifico sul conto corrente del Fornitore presso altra banca dell'area SEPA	giorno lavorativo successivo all'esecuzione del bonifico
<ul style="list-style-type: none"> o Clausola di salvaguardia contro il rischio usura. Il tasso effettivo globale medio (il "TEGM") previsto dall'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (la "Legge Antiusura"), relativo alle operazioni di Factoring, può essere consultato presso la sede della Banca e sul sito internet della banca www.Guber.it o della Banca d'Italia http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi/Tegm. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali. 	



RECLAMI

I **reclami** devono essere inviati all'Ufficio Reclami della Banca.

Indirizzo sede: via Corfù, n.102 – 25124 Brescia;

Indirizzo PEC: guber@legalmail.it;

Indirizzo di posta elettronica: ufficioreclami@guber.it.

1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione

2. Per eventuali contestazioni relative all'interpretazione e/o all'applicazione del presente contratto, il cliente può presentare reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. La banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l'esito dello stesso entro 60 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento di cui alla successiva Sezione III, la Banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

3. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, prima di adire l'autorità giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad esperire un procedimento di mediazione previsto come condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ad uno degli organismi descritti nel successivo comma 4. Per saper come rivolgersi all'ABF si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

4. In alternativa all'ABF, il cliente potrà effettuare il tentativo di mediazione, rivolgendosi:

- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it., oppure;

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia.



Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo

Cedente (o Fornitore): indica l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di Factoring

Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor il proprio Credito nei confronti del Debitore

Credito: indica la somma che il Fornitore afferma essergli dovuta dal Debitore a fronte del rapporto commerciale tra loro in essere, portato dalla fattura o dalle fatture emesse dal Fornitore sul Debitore

Debitore: il soggetto che intrattiene con il Fornitore un rapporto contrattuale a fronte del quale il Fornitore fornisce al Debitore beni o presta a suo favore servizi, dai quali scaturisce il Credito

Factor (o Società di Factoring o Banca): indica Guber Banca S.p.A.

Pro soluto: assunzione da parte della Società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto,

RI.BA. (Ricevuta Bancaria): strumento di pagamento e di riscossione dei crediti tramite ordine di incasso di crediti disposto dal creditore alla propria banca e da quest'ultima trasmesso alla banca del debitore, che provvede all'invio di avviso

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) un suo comportamento o un'omissione

Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti)

SDD (Sepa Direct Debit): strumento di incasso pre-autorizzato a fronte di un mandato all'addebito rilasciato dal Debitore a favore del creditore

